

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1394 DELLA COMMISSIONE****del 16 agosto 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 59, paragrafi 1, 2 e 5 e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 <sup>(2)</sup> stabilisce le norme relative alla riduzione delle sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione delle superfici nell'ambito di un determinato regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie, qualora il beneficiario non sia stato già assoggettato precedentemente a tale sanzione per quel determinato regime di aiuti o quella determinata misura di sostegno. In conformità con i principi di una sana gestione finanziaria e al fine di prevenire abusi del sistema nonché di incentivare in futuro l'elaborazione di dichiarazioni corrette, l'importo residuo deve essere rimborsato nel caso in cui il beneficiario sia nuovamente assoggettato a una sanzione amministrativa di cui agli articoli 19 bis e 21 del suddetto regolamento per quel determinato regime di aiuti o misura di sostegno connessi alla superficie nel successivo anno di domanda. È pertanto giustificato stabilire un tasso di controllo specifico per il follow-up della presente disposizione.
- (2) È necessario chiarire che, ai fini dei controlli in loco di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>, gli importi degli anticipi e dei pagamenti intermedi devono essere presi in considerazione per il calcolo del tasso minimo di controllo del 5 % previsto per i controlli in loco. È pertanto opportuno modificare l'articolo 50, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (4) Il comitato per i pagamenti diretti e il comitato per lo sviluppo rurale non hanno emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 33 bis:

«Articolo 33 bis

**Tasso di controlli aggiuntivi per i controlli in loco al fine di assoggettare a un follow-up i beneficiari di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014**

1. I beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di follow-up per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 48).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

2. Il controllo in loco di follow-up di cui al paragrafo 1 non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nel corso dell'anno dell'accertamento.»;

2) l'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Se per un'operazione soggetta al controllo in loco sono stati versati anticipi o pagamenti intermedi, questi pagamenti sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.»

#### *Articolo 2*

#### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---